

LA FORMAZIONE

NORMATIVA. D. Lgs. 165/2001, Testo unico sul pubblico impiego; D. Lgs. 297/1994, Testo unico sull'istruzione; CCNL 2006; direttiva n. 170/2016.

GIORNI DI FORMAZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DOCENTE E ATA. La formazione è intesa come uno dei cardini fondamentali dell'organizzazione della PA, quale strumento strategico per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. Il Testo unico sul pubblico impiego – D. Lgs. 165/2001 – all'art. 7 c. 4, impegna infatti espressamente la pubblica amministrazione a curare la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.

DIRITTO ALLA FORMAZIONE. Il CCNL 2006-2009 prevede all'art. 63 che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.

L'art. 64 prevede inoltre che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.”

FORMAZIONE A SCUOLA. Le occasioni formative e l'individuazione delle attività utili e necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, sono individuate, all'interno dell'istituzione scolastica, dal Collegio docenti per il personale docente, e dal DSGA per il personale ATA nell'ambito della redazione del piano annuale delle attività.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE. Come stabilisce il D. Lgs. 297/1994 “Testo unico sull'istruzione”, la formazione è un diritto-dovere del personale docente: intesa come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica. L'art. 64 c. 5 del CCNL Comparto scuola 2006-2009 specifica che “gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.”

La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione dei piani di studio.

Per permettere al personale docente la partecipazione effettiva alle suddette attività, sarà onere del dirigente scolastico assicurare, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro.

SPETTANO ANCHE AI DOCENTI SUPPLENTI. In assenza di qualsivoglia precisazione del CCNL, i suddetti permessi sono riconosciuti anche al personale docente con contratto a tempo determinato, inclusi i "supplenti brevi". La fruizione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dal dirigente scolastico.

PERMESSI PER I DOCENTI FORMATORI. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione, come prevede il comma 7 dell'art. 64.

FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate:

- dall'amministrazione scolastica stessa;
- dalle Università;
- da enti accreditati.

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione.

Si noti dunque l'assenza di qualunque limite giornaliero alla formazione del personale ATA, a differenza di quanto previsto per i docenti.

FORMAZIONE PROMOSSA DA ENTI ACCREDITATI. Le occasioni formative promosse e gestite da enti accreditati devono essere svolte nel rispetto della direttiva n.170 del 21 marzo 2016. Tale direttiva fissa le modalità per accreditare, qualificare e riconoscere i corsi proposti dai soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, certificando e assicurando la qualità delle iniziative formative. I dirigenti scolastici pertanto dovranno verificare se la formazione proposta o richiesta dal dipendente sia erogata da un ente accreditato presso il Ministero dell'Istruzione.

PIATTAFORMA SOFIA. Per agevolare tale verifica, il Ministero ha istituito la piattaforma on-line SOFIA per l'accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei soggetti che erogano la formazione e per l'incontro tra domanda e offerta di formazione.

La piattaforma è raggiungibile al seguente link: <https://www.istruzione.it/pdgm/>